

COMUNE DI BELLONA
PROVINCIA DI CASERTA

dal 1-7-1996 al 16-7-1996
Pubblicato all'albo Pretorio
Il Sindaco Comunale

~~ORIGINALE~~

DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

N. 6 del 26 FEBBRAIO 1996

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE INTEGRAZIONI E MODIFICHE REGOLAMENTO COMUNALE PER LE OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELLA LEGGE 549 DEL 28.12.1995 -

L'anno millenovecentonovantasei questo giorno VENTISEI del mese di FEBBRAIO alle ore 19.25 nella sala delle adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Sindaco in data 20.02.1996, n. 1481, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed urgente in seduta pubblica di 1° convocazione.

Presiede la seduta il Dott. CARLUCCIO Osvaldo, nella sua qualità di Sindaco Pro-tempore e dei Consiglieri Comunali sono presenti n. 17, come segue:

COGNOME E NOME	P	A	COGNOME E NOME	P	A
CARLUCCIO Osvaldo	SI		LIGUORI Lorenzo	SI	
DI GIOVANNI Salvatore	SI		MAURO Salvatore	SI	
MESSURI Domenico L.	SI		OTTOBRINO Vincenzina	SI	
D'AMATO Pasquale	SI		CARBONE Pietro Paolo	SI	
ROVELLI Giuseppe	SI		DI FEBBRARO Pasquale	SI	
MARRA Rosa	SI		DE CRESCENZO Luigi G.	SI	
ANFORA Lorenzo	SI		DI LILLO Giovanna	SI	
OLIVIERI Luigi	SI		MARTINO Pasquale	SI	
CARUSONE Pasquale	SI				

Partecipa il Segretario Comunale Sig. ACAMPORA Dott. Raimondo incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

O M I S S I S

"ESAME ED APPROVAZIONE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LE OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE, AI SENSI DELLA LEGGE 549 DEL 28.12.1995"

In prosieguo di seduta si passa all'argomento iscritto al n. 6 dell'o.d.g.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta n. 46/Ufficio tributi/96, agli atti;

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 22 del 23 maggio 1994, esecutiva, per presa d'atto del CO.RE.CO., con cui si è provveduto ad approvare il Regolamento Comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, ai sensi del D.L.svc n. 507 del 15.11.1993;

VISTO che la predetta deliberazione è stata trasmessa al Ministero delle Finanze, con nota n. 1323, del 13.2.1995, e che sino ad ora non è pervenuto nessun rilievo al riguardo;

VISTA la delibera di C.C. n. 24 del 23 maggio 1994, esecutiva, con avvertenze, e più precisamente la Parte II dell'allegato A, con cui si sono determinate le tariffe per le occupazioni permanenti;

VISTA la delibera di C.C. n. 48, con cui il Consiglio Comunale, in data 23 ottobre 1995, ha approvato la modifica e l'integrazione al regolamento in esame, e precisamente all'art. 24, comma 2, approvata dal CO.RE.CO. nella seduta del 9.11.1995, prot. n. 8038/T;

VISTO che la predetta deliberazione è stata trasmessa al Ministero delle Finanze, con nota n. 10687 del 21.12.1995, e che sino ad ora non è pervenuto alcun rilievo al riguardo;

VISTA la legge 28.12.1995, n. 549, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica che, tra l'altro, all'art. 3 statuisce:

- al comma 59, la sostituzione del comma 4 dell'art. 42, del D.L.svo n. 507/93;

- al comma 60, la sostituzione del comma 5, dell'art. 44, del D.L.svo n. 507/93;

- al comma 63, lett. a) che, in deroga all'art. 42 del D.L.svo n. 507/93, i Comuni, con apposite deliberazioni, possono stabilire, tra l'altro, la non applicazione delle tasse sui passi carrabili;

- al comma 63, lett. b) di esonerare dalla tassa le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato;

Stampa

COMUNE DI BELLONA
PROVINCIA DI CASERTA

PROT. n. *1669*

Il sottoscritto PEZZULO Giuseppe, nato a Bellona il 22.1.1964, ivi residente alla Via G. Ungaretti, n. 18, iscritto al Collegio dei Ragionieri e Periti Commerciali della Provincia di Caserta al N. 258, Revisore dei Conti di Codesto Ente ai sensi dell'art. 57 Legge 142/90

V I S T A

la proposta di deliberazione n°46/96/trib ad oggetto:

" Esame ed approvazione integrazioni e modifiche regolamento comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, ai sensi e per gli effetti della Legge 549/95. "

E S P R I M E

P A R E R E F A V O R E V O L E .

BELLONA, 26 Febbraio 1996

IL REVISORE DEL CONTO

(PEZZULO Rag. Giuseppe)



- al comma 63, lett. c) di esonerare dalla tassa le occupazioni permanenti e temporanee del sottosuolo con condutture idriche necessarie per l'attività agricola nei comuni classificati montani;

- al comma 63, lett. d) l'attribuzione alle delibere del caso anche effetto retroattivo per gli anni nei quali non abbiano applicato la rispettiva tassa;

- al comma 63, lett. e) la possibilità di fissare nel regolamento un ammontare comunque non superiore a lire 20 mila al di sotto della tassa per l'occupazione permanente o temporanea di spazi ed aree pubbliche non è dovuta;

- al comma 67, l'esonero dall'obbligo di pagamento della T.O.S.A.P. per coloro i quali promuovono manifestazioni di carattere politico, purchè l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati;

RITENUTO doveroso di provvedere in merito;

ATTESA la necessità di modificare ed integrare il Regolamento di cui all'oggetto negli articoli di riferimento;

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 49 del 21 febbraio 1996, resa immediatamente eseguibile, con cui si è provveduto ad adottare le modifiche e le integrazioni al Regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, ai sensi della legge 549/95 e ritenuto di conformarsi ad essa;

VISTO l'art. 32, 2 comma, lett. a) e g) della legge 142/90;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il parere del Revisore del Conto, prot. n. 1649, del 26.2.1996;

VISTI i pareri favorevoli espressi, in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, rispettivamente, dai responsabili del S.F. n. 6/Uff. Ragioneria e S.F. n. 1/Ufficio Tributi, come da proposta di deliberazione agli atti;

VISTO che il Segretario Comunale, sotto il profilo della legittimità, come riportato a margine della sopracitata proposta, nulla rileva;

SENTITA la relazione dell'Assessore D'AMATO;

CON voti favorevoli n. 17, e nessun contrario, espressi nei modi di legge, da n. 17 componenti presenti, n. 17 votanti, nessun astenuti, su n. 17 componenti assegnati e n. 17 quelli in carica

DELIBERA

1) Di approvare, come approva, le integrazioni e le modifi-

che al vigente regolamento Comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, (commi dal n. 59 al n. 67) della Legge n. 549/95, così come qui appresso riportato:

A) I commi 1 e 2, dell'art. 18 - "Criterio di applicazione della tassa", vengono così sostituiti:

comma 1 - "1. La tassa si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali".

comma 2. "2. Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare".

B) Il comma 1, dell'art. 19 - "Misura dello spazio occupato" viene così sostituito:

"1. La tassa è commisurata alla superficie effettivamente occupata, ai sensi del precedente articolo 18.

In caso di più occupazioni, anche della stessa natura, si determina autonomamente per ciascuna di esse".

C) Il 1 comma dell'art. 20 - "Passi carrabili", viene così sostituito:

"1. La superficie da tassare dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare "convenzionale" ".

D) Il comma 2 dell'art. 20 - "Passi carrabili", viene eliminato e così sostituito:

"2. L'applicazione della tassa sui passi carrabili è rimessa, anno per anno, all'espressa decisione del Consiglio Comunale, da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento e comunque prima dell'approvazione del relativo Bilancio di previsione."

E) All'art. 31 - "Esclusione dalla tassa", vengono aggiunti i commi 4 e 5, come di seguito riportati:

"4. Ai sensi dell'art. 3, comma 63, lett. e), della L. 549/95, la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche non è dovuta qualora essa ammonti ad una cifra non superiore a lire 10 mila."

"5. Ai sensi dell'art. 3, comma 67, della L. 549/95, sono esonerati dall'obbligo al pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche coloro i quali promuovono manifestazione od iniziative a carattere politico, purchè l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati."

COMUNE DI BELLONA

PROVINCIA DI CASERTA

UFFICIO TRIBUTI

REGOLAMENTO

PER LE OCCUPAZIONI

DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

E PER L'APPLICAZIONE

DELLA RELATIVA TASSA

NOTA

- Approvato con delibera di C.C. n. 22 del 23.5.1994,
- Modificato con delibera di C.C. n. 48 del 23.10.1995
(Ai sensi del D.L.svo n. 507/93 e D.L.svo n. 566/93)
- Modificato con delibera di C.C. n. 6 del 26.2.1996
(Ai sensi della legge n. 549/1995)

III° EDIZIONE

S.1/---/dl

Segretos/regolame

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE

Il presente capo disciplina tutto quanto concerne le autorizzazioni, le concessioni, le revocche, ecc., nonché le relative procedure, in ordine alle vigenti disposizioni di legge, in particolare ai D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e 28 dicembre 1993, n. 566 modificativo di detto D.Lgs..

Art. 1

Disciplina per il rilascio della concessione e/o autorizzazione di occupazione

1. Ai sensi dell'art. 38 commi 1 e 3, è fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, nonché gli spazi sovrastanti o sottostanti tale spazi od aree, senza specifica concessione e/o autorizzazione comunale rilasciata dal Sindaco su richiesta dell'interessato.
2. Tale concessione e/o autorizzazione non è necessaria per le occupazioni occasionali o nei singoli casi espressamente previsti dal presente Regolamento.

Art. 2

Domanda per il rilascio della concessione e/o autorizzazione

1. Chiunque intende occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, deve inoltrare domanda, in carta legale, all'Amministrazione Comunale (art. 50, commi 1 e 2).
2. Ogni domanda deve contenere le generalità complete, la residenza ed il codice fiscale del richiedente, l'ubicazione dettagliata del suolo o spazio che si desidera occupare, le esatte misure e la durata dell'occupazione, le modalità dell'uso nonché la dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento e nelle leggi in vigore, nonché a tutte le altre norme che l'Amministrazione Comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà.
3. Qualora l'occupazione comporti opere che rivestano carattere di particolare importanza, la domanda dovrà essere corredata da disegni e grafici, con relative misure, atti ad identificare l'opera stessa.
4. Inoltre l'Amministrazione Comunale potrà richiedere un deposito cauzionale nella misura che sarà stabilita dal competente ufficio.

5. Dovranno essere prodotti tutti i documenti che l'Amministrazione richiederà ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.

6. Qualora l'occupazione riguardi casi particolari, l'Amministrazione, entro dieci giorni dalla domanda, potrà richiedere documenti, atti, chiarimenti e quant'altro necessario ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.

7. Per le occupazioni temporanee la domanda deve essere prodotta almeno venti giorni lavorativi prima della data di richiesta dell'occupazione.

Art. 3

Denuncia occupazioni permanenti

1. Per le occupazioni permanenti, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n.507/93, la denuncia, redatta sugli appositi moduli predisposti e gratuitamente disponibili presso il competente ufficio del Comune, deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima.

2. L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempreché non si verificano variazioni nella occupazione.

Art. 4

Mestieri girovaghi, artistici e commercio su aree pubbliche in forma itinerante

1. Coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautore, suonatore, ambulante, funambolo, ecc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuati dal Comune sui quali è consentito lo svolgimento di tali attività, senza aver ottenuto il permesso di occupazione.

2. Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di una ora ed in ogni caso tra un punto e l'altro della sosta dovranno intercorrere almeno 200 metri.

Art.5

Concessione e/o autorizzazione

1. Nell'atto di concessione e/o autorizzazione rilasciato dalla competente autorità comunale sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso, le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione e/o autorizzazione

e le eventuali condizioni che portano automaticamente alla decadenza o revoca della medesima (art. 50, comma 1).

2. La concessione deve inoltre contenere l'espressa riserva che il Comune non assume alcuna responsabilita' per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio della occupazione.

3. E' fatta salva in ogni caso l'obbligatorieta' per il concessionario di non porre in essere alcun intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

4. La competente autorita' comunale dovra' esprimersi sulla concessione e/o autorizzazione o sul diniego per le occupazioni permanenti entro sessanta giorni dalla domanda o, negli stessi termini, dalla data di presentazione della documentazione integrativa di cui al comma 5 dell'art. 2 del presente Regolamento.

5. Per le occupazioni temporanee il termine per la concessione o diniego e' stabilito in almeno 10 giorni lavorativi antecedenti la data per cui si richiede l'occupazione.

6. Il Comune per le concessioni e/o autorizzazioni inerenti steccati, impalcature, ponti ed altro si riserva il diritto di affissione e pubblicita', senza oneri nei confronti dei concessionari.

Art. 6

Occupazioni d'urgenza

1. Per far fronte a situazioni d'emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione puo' essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di autorizzazione e/o di concessione che verra' rilasciato a sanatoria.

2. In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione e/o la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente ufficio comunale via fax o con telegramma. L'ufficio provvedera' ad accertare se esistevano le condizioni d'urgenza. In caso negativo verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonche' quelle espressamente previste nel presente Regolamento.

3. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto a riguardo dall'art. 30 e seguenti del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada.

Art. 7

Rinnovo della concessione e/o autorizzazione

1. Coloro che hanno ottenuto la concessione e/o autorizza-

zione dell'occupazione, ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento, possono richiederne il rinnovo motivando la necessità sopravvenuta (art. 50, comma 2).

2. Tale richiesta di rinnovo deve essere redatta con la stessa modalità per il rilascio prevista dai precedenti articoli.

3. La domanda di rinnovo deve essere comunque prodotta, per le occupazioni temporanee, almeno 30 giorni lavorativi prima della scadenza e deve contenere anche gli estremi della concessione originaria e copia delle ricevute di pagamento della Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche e del canone di concessione, se dovuto.

Art. 8

Decadenza della concessione e/o autorizzazione

1. Sono cause di decadenza della concessione e/o autorizzazione:

- le reiterate violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
- la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli;
- l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti e, comunque, di quanto prescritto nella concessione e/o autorizzazione;
- la mancata occupazione del suolo avuto in concessione e/o autorizzazione senza giustificato motivo, nei 30 giorni successivi alla data di rilascio dell'atto, nel caso di occupazione permanente e nei 10 giorni successivi, nel caso di occupazione temporanea;
- il mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico e del canone di concessione se dovuto.

2. Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza la tassa già assolta non verrà restituita.

Art. 9

Revoca della concessione e/o autorizzazione

1. La concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo, soprassuolo o sottosuolo pubblico è sempre revocabile per motivi di pubblico interesse (art. 41, comma 1).

2. In caso di revoca l'Amministrazione restituirà la tassa già pagata per il periodo non usufruito, senza alcuna compensazione di interessi o quant'altro.

Art. 10

Obblighi del concessionario

1. Le concessioni e/o autorizzazioni per occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.

2. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza e al personale dei competenti uffici comunali appositamente autorizzati dal Sindaco, l'atto di concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo pubblico.

3. E' pure fatto obbligo al concessionario oltre che di osservare le specifiche disposizioni riportate nell'atto di concessione e/o autorizzazione, di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.

4. Qualora dall'occupazione derivino danni al suolo oggetto della concessione, il concessionario è tenuto al ripristino dello stesso a proprie spese.

Art. 11

Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive

1. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche il Sindaco, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza per la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.

Art. 12

Costruzione gallerie sotterranee

1. Ai sensi dell'art. 47 comma 4 D.Lgs. 507/93, il Comune, nel caso di costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, oltre alla tassa di cui al comma 1 dell'art. 47 del D.Lgs. n. 507/93, impone un contributo "una tantum" pari al 50% per cento delle spese di costruzione delle gallerie ai soggetti beneficiari dell'opera realizzata.

CAPO II

DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA TRIBUTARIA

Con il presente capo sono disciplinate le norme regolamentari di carattere tributario della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge ed in particolare al D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 e del D.Lgs. n. 566 del 29 dicembre 1993.

Art. 13

Classificazione del Comune

1. Ai sensi dell'art. 43 comma 1, questo Comune, agli effetti dell'applicazione della T.O.S.A.P., appartiene alla V^a classe. La presa d'atto della classificazione del Comune dovuta a variazione della popolazione residente sarà effettuata con deliberazione con la quale dovranno anche essere modificate conseguentemente le tariffe, nei termini previsti dall'art. 40, comma 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

Art. 14

Suddivisione del territorio in categorie

1. In ottemperanza dell'art. 42, comma, 3 del predetto D.Lgs. 507/93, il territorio di questo Comune si suddivide in TRE categorie come da elenco di classificazione delle aree pubbliche deliberato contestualmente al presente regolamento con le modalità stabilite dal predetto art. 42.

Art. 15

Tariffe

1. Le tariffe per gli anni successivi al 1994 sono adottate dalla Giunta comunale entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva (art. 40, comma 3).

2. Ai sensi dell'art. 42, comma 6, la tassa è determinata in base alle misure minime e massime previste dagli artt. 44, 45, 47, 48 del D.Lgs. n.507/93.

3. Le misure di cui ai predetti articoli costituiscono i limiti di variazione delle tariffe o della tassazione riferiti alla prima categoria ed articolati, ai sensi dell'art. 42 comma 6, nelle seguenti proporzioni:

- prima categoria 100 per cento;
- seconda categoria 90 per cento;
- terza categoria 80 per cento.

Art. 16
Soggetti passivi

1. Ai sensi dell'art. 39, la tassa è dovuta dal titolare dell'atto di concessione e/o autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio.

Art. 17
Durata dell'occupazione

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 1, ed ai fini dell'applicazione della tassa, le occupazioni sono permanenti o temporanee: a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di atto di concessione e/o autorizzazione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti; b) si considerano temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

Art. 18
Criterio di applicazione della tassa

1. La tassa si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali.

2. Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

3. La tassa è commisurata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione: le strade, le piazze, gli spazi e quant'altro oggetto del tributo sono inclusi nelle tre categorie di cui all'art. 14 ed all'elenco di classificazione approvato ai sensi di legge.

4. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma, in unica soluzione, e si applica, sulla base delle misure di tariffa per le varie categorie ed in base alla vigente classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche.

Art. 19
Misura dello spazio occupato

1. La tassa è commisurata alla superficie effettivamente occupata, ai sensi del precedente articolo 18.

In caso di più occupazioni, anche della stessa natura, si determina autonomamente per ciascuna di esse.

2. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, effettuati nella stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato o metro lineare superiore.

3. Per le occupazioni soprassuolo, purché aggettanti almeno 20 centimetri dal vivo del muro, l'estensione dello spazio va calcolata sulla proiezione ortogonale del maggior perimetro del corpo sospeso nello spazio aereo; viene così stabilita la superficie su cui determinare il tributo.

Art. 20 Passi carrabili

1. La superficie da tassare dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare "convenzionale".

2. L'applicazione della tassa sui passi carrabili è rimessa, anno per anno, all'espressa decisione del Consiglio Comunale, da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento e comunque prima dell'approvazione del relativo bilancio di previsione.

Art. 21 Autovetture per trasporto pubblico

1. Ai sensi dell'art. 44, comma 12, del citato Decreto Legislativo n. 507/1993, per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.

2. L'imposta complessiva dovuta per l'intero territorio per le superfici di cui al comma precedente è proporzionalmente assorbita da ciascun titolare di autovettura che fruisce di detti spazi.

Art. 22 Distributori di carburante

1. Ai sensi dell'art. 48, dal comma 1 al comma 6, la tassa stabilita per i distributori di carburante nella tariffa, va riferita a quelli muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3.000 litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di 1/5 per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri.

2. È ammessa tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

3. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati fra loro, la tassa viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di 1/5 ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri degli altri serbatoi.

4. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

5. La tassa è dovuta esclusivamente per le occupazioni del suolo e sottosuolo effettuata con colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su una superficie non superiore a mq. 4.

6. Le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati comunque utilizzati, sono soggette alla tassa di occupazione di cui all'art. 6 del presente regolamento.

Art. 23

Apparecchi per la distribuzione dei tabacchi

1. Ai sensi dell'art. 48, comma 7, per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo pubblico è dovuta una tassa annuale, come da tariffa.

Art. 24

Occupazioni temporanee - Criteri e misure di riferimento

1. Ai sensi dell'art. 45, commi 1 e 2, sono temporanee le occupazioni inferiori all'anno.

2. La tassa si applica, in relazione alle ore di occupazione, in base alle allegate misure giornaliere di tariffa:

- fino a 5 ore: riduzione del 40 per cento;
- fino a 12 ore: riduzione del 20 per cento;
- oltre 12 ore e fino a 24 ore: tariffa intera.

3. Per le occupazioni temporanee si applica: fino a 14 giorni tariffa intera; oltre 14 giorni e fino ai 30 giorni il 20 per cento di riduzione; oltre i 30 giorni il 30 per cento di riduzione.

4. Ai sensi dell'art. 47, comma 5, per le occupazioni temporanee di suolo, sottosuolo e soprassuolo stradale con cavi, condutture ed impianti in genere, la tassa è determinata ed applicata in misura forfettaria, secondo la tariffa.

Art. 25

Occupazione sottosuolo e soprassuolo - Casi particolari

1. Ai sensi degli artt. 46, comma 1 e 47, comma 1, per le occupazioni permanenti del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere, per l'esercizio e la manutenzione delle reti di erogazioni di pubblici servizi, la tassa e' determinata forfettariamente, in base alla lunghezza delle strade, comunali e provinciali, per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitu' di pubblico passaggio.

2. Ai sensi dell'art. 47, comma 2-bis, per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allecci ad impianti di erogazione di pubblici servizi, non gia' assoggettati ai sensi del primo comma del presente articolo, e' dovuta una tassa annuale nella misura complessiva di L. 50.000, indipendentemente dalla effettiva consistenza delle occupazioni medesime.

Art. 26

Maggiorazioni della tassa

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 2, per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorche' uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento.

2. Ai sensi dell'art. 45, comma 4, per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e spettacoli dello spettacolo viaggiante, la tariffa e' aumentata del 50 per cento se in prima categoria, del 50 per cento se in seconda categoria, del 50 per cento se in terza categoria.

3. Ai sensi dell'art. 45 comma 6, per le occupazioni con attrezzature di uso privato realizzate su aree a cio' destinate dal Comune, la tariffa e' maggiorata del 30 per cento.

Art. 27

Riduzioni della tassa permanente

1. In ordine a quanto disposto dal D.Lgs. 507/93 vengono stabilite le seguenti riduzioni della tariffa ordinaria della tassa:

- 1) ai sensi dell'art. 42, comma 5, per le superfici eccedenti i 1.000 metri quadrati la tariffa e' cosi' ridotta:
- a) per i primi 200 mq. eccedenti, del 4 per cento;
 - b) per le superfici eccedenti i 1.200 mq. e fino a 1.500 mq., del 6 per cento;
 - c) per le superfici eccedenti i 1.500 mq., del 10 per cento.

2) ai sensi dell'art. 44, comma 1, e dell'art. 45, comma 2, lettera c), per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, le tariffe sono ridotte al 30 per cento.

3) ai sensi dell'art. 44, comma 2, la tariffa per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti sul suolo è ridotta al 30 per cento.

4) ai sensi dell'art. 44, comma 3, per i passi carrabili la tariffa è ridotta al 50 per cento.

5) ai sensi dell'art. 44, comma 6, per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, la tassa è calcolata in base ai criteri determinati dal comma 2 dell'art. 7 del presente regolamento, fino ad una superficie di mq. 9. Per l'eventuale maggiore superficie eccedente i 9 mq. la tariffa è calcolata in ragione del 10 per cento.

6) ai sensi dell'art. 44, comma 7, per gli accessi carrabili o pedonali, esclusi dall'imposizione ai sensi del successivo terzo comma dell'art. 31 del presente regolamento e per una superficie massima di 10 mq., qualora su espressa richiesta degli aventi diritto ed apposita concessione e/o autorizzazione della Amministrazione Comunale, e previo rilascio di apposito cartello segnaletico col quale si vieta la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi, compreso l'avente diritto di cui sopra, la tariffa ordinaria è ridotta al 10 per cento.

7) ai sensi del comma 9 dell'art. 44, la tariffa è ridotta al 10 per cento per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto.

8) ai sensi dell'art. 44, comma 10, per i passi carrabili di accesso agli impianti per la distribuzione dei carburanti, la tassa è ridotta al 30 per cento.

Art. 28

Passi carrabili - Affrancazione dalla tassa

1. Ai sensi dell'art. 44, comma 11, la tassa relativa all'occupazione con i passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo. In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenerne l'abolizione con apposita domanda al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

Art. 29

Riduzione tassa temporanea

1. Ai sensi dell'art. 45:

- comma 2/c - Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sottostanti e sottostanti il suolo, la tariffa e' ridotta al 30 per cento;
- comma 3 - Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa e' ridotta al 30 per cento e, ove siano poste a copertura, ma sportelli, di banchi di vendita nei mercati, o di aree gia' occupate, la tassa va determinata con riferimento alla superficie in eccedenza;
- comma 5 - Le tariffe sono ridotte al 50% per le occupazioni realizzate da pubblici esercizi e da venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto;
- comma 5 ed art. 42, comma 5 - Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante la tariffa sono ridotte dell'80 per cento. Inoltre, per tale utenza, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento fino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1.000 mq., e del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.;
- comma 7 - Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive si applica la tariffa ridotta dell'80 per cento;
- comma 8 - Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, si applica la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50 per cento;
- comma 6 bis - Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attivita' edilizia sono ridotte del 30%.

Art. 30

Esenzione dalla tassa

1. Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'art. 49 del D.L. 15 novembre 1993, n. 507:

a) occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di attivita' ammesse nello Stato, da Enti pubblici per finalita' di assistenza, previdenza, sanita', educazione, cultura e ricerca scientifica;

b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli operatori dei servizi pubblici di trasporto, nonche' le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano in-

dicazioni di pubblicit , gli orologi funzionanti per pubblica utilit , sebbene di privata pertinenza, nonch  le aste della bandiere;

c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonch  di vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;

d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che si sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;

e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;

f) le occupazioni di aree cimiteriali.

g) gli accessi carrabili destinati ai soggetti portatori di handicap.

2. Sono inoltre esenti le seguenti occupazioni occasionali:

a) commercio ambulante itinerante: soste fino a 60 minuti;

b) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festivit  o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie   esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente Regolamento di Polizia Urbana;

c) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore ad un'ora;

d) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi od effettuate in occasione di festivit , celebrazioni o ricorrenze, purch  siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;

e) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore.

Art.31

Esclusione dalla tassa

1. Ai sensi dell'art. 38 comma 2, la tassa non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande, box-windows e

simili infissi di carattere stabile, alle occupazioni permanenti o temporanee di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio dello Stato nonché delle strade statali o provinciali per la parte di esse non ricompresa all'interno del centro abitato.

2. Ai sensi dell'art. 38, comma 5, sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune od al Demanio statale.

3. Ai sensi dell'art. 44, comma 7, la tassa non è dovuta per i semplici accessi carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale ed, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.

4. Ai sensi dell'art. 3, comma 63, lett. e), della legge 549/95, la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche non è dovuta qualora essa ammonti ad una cifra non superiore a lire 10 mila.

5. Ai sensi dell'art. 3, comma 67, della Legge n. 549/95, sono esonerati dall'obbligo di pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche coloro i quali promuovono manifestazioni od iniziative a carattere politico, purchè l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati.

Art. 32

Sanzioni

1. Soprattasse

- Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all'art. 53 del D.Lgs. 507/1993.
- Per l'omessa, tardiva o infedele denuncia si applica una soprattassa pari al 100 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.
- Per l'omesso, tardivo o parziale versamento è dovuta una soprattassa pari al 20 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.
- Per la tardiva presentazione della denuncia e per il tardivo versamento, effettuati entro trenta giorni successivi alla scadenza, le soprattasse sono ridotte rispettivamente alla metà ed al 10 per cento.
- Sulle somme dovute a titolo di tassa e soprattassa si applicano gli interessi moratori in ragione del 7 per cento per ogni semestre compiuto.

2. Pene pecuniarie

- Per l'omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia e per qualsiasi altra violazione al presente regolamento si applica una pena pecuniaria da L. 50.000 a L. 150.000, da determinare in base alla gravità della violazione.
- La determinazione dei criteri è demandata ad apposita ordinanza sindacale e l'applicazione è irrogata dal Funzionario responsabile del servizio.
- La pena pecuniaria è irrogata separatamente all'imposta e relativi accessori e negli stessi termini per il recupero dell'imposta non dichiarata o dovuta. Dovrà essere motivatamente esposto l'oggetto della violazione commessa e l'ammontare della sanzione irrogata.

Art. 33

Versamento della tassa

1. Per le occupazioni permanenti il versamento della tassa dovuta per l'intero anno del rilascio della concessione e/o autorizzazione deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e/o autorizzazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio medesimo.

2. Negli anni successivi a quello del rilascio in mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento deve essere effettuato nel mese di gennaio.

3. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del comune, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore.

4. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione di apposito modulo di versamento in conto corrente, da effettuarsi in concomitanza al rilascio del relativo atto di concessione e/o autorizzazione.

Art. 34

Rimborsi

1. I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, al comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Art. 35
Ruoli coattivi

1. La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalita' previste dall'art. 68 del D.P.R. n. 43 del 28 gennaio 1988, in un'unica soluzione.

2. Si applica l'art. 2752 del codice civile.

Art. 36
Norme transitorie

1. La tassa, per il solo anno 1994, e' dovuta come segue, ai sensi dell'art. 56;

a) comma 3 - I contribuenti tenuti al pagamento della tassa per l'anno 1994, con esclusione di quelli gia' iscritti a ruolo, devono presentare la denuncia di cui al titolo 1 art. 2 del presente regolamento, ed effettuare il versamento entro il 29 giugno 1994. Nel medesimo termine di tempo va effettuato il versamento dell'eventuale differenza tra gli importi gia' iscritti a ruolo e quelli risultanti dall'applicazione delle nuove tariffe adottate dall'Amministrazione;

b) comma 4 - Per le occupazioni di cui all'art. 13 del presente regolamento, la tassa e' pari all'importo dovuto per l'anno 1993 aumentato del 10 per cento, con una tassa minima di L. 50.000.

c) comma 11 bis - Per le occupazioni temporanee, effettuate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, e per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tassa e' determinata con riferimento alle tariffe per l'anno 1993, aumentate del 50 per cento;

d) comma 5 - Le riscossioni e gli accertamenti relativi ad annualita' precedenti a quella in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni previste dal capo secondo del D.Lgs. 507/93, sono effettuati con le modalita' ed i termini previsti dal T.U.F.L., approvato con R.D. 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modificazioni. La formazione dei ruoli, fatta salva l'ipotesi di cui all'art. 68 del D.P.R. n. 43 del 28 gennaio 1988, riguardera' la sola riscossione della tassa dovuta per le annualita' fino al 1994.

e) ai sensi del comma 63, art. 3, lett. a) e d) della legge 549/93, per l'anno 1996 e per gli anni pregressi non si da luogo all'applicazione della tassa sui passi carrabili.

Art. 37
Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 46 della legge n. 142/90, e' pubblicato all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi.

F) All'art. 36 - Norme transitorie, viene aggiunto il punto e), come di seguito riportato:

"e) ai sensi del comma 63, art. 3, lett. a) e d), della legge 549/95, per l'anno 1996 e per gli anni pregressi non si dà luogo all'applicazione della tassa sui passi carrabili".

2) Di prendere e dare atto che il Regolamento comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche rimane invariato nel numero degli articoli.

3) Di approvare, come approva, per soli motivi di praticità e chiarezza, la nuova edizione (III) del Regolamento comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, integrata delle modifiche sopra esposte, e sostitutivo ad ogni effetto dell'edizione precedente, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

s u c c e s s i v a m e n t e

su proposta del Presidente

VISTA l'urgenza

CON voti favorevoli n. 17, e nessun contrario, espressi nei modi di legge, da n. 17 componenti presenti, n. 17 votanti, nessun astenuto, su n. 17 componenti assegnati e n. 17 quelli in carica

D E L I B E R A

Di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 della Legge 142/90.

S.17--/d1

Il presente verbale viene così sottoscritto.

IL PRESIDENTE
(Dott. OSVALDO CARLUCCIO)
f.to CARLUCCIO

IL SEGRETARIO
(Dott. RAIMONDO ACAMPORA)
f.to ACAMPORA R.

Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 55, comma 5, Legge 8.6.1990, n. 142.

Li, 1 MAR. 1996

IL RAGIONIERE
(ESCA LUIGI)
f.to ESCA Luigi

E' copia conforme all'originale.

Li, 1 MAR. 1996



IL SEGRETARIO
~~ACAMPORA R.~~
Acampora

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal

li, 1 MAR. 1996

IL SEGRETARIO
F.to ACAMPORA R.

1 MAR. 1996

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, essendo trascorsi i giorni dalla data di inizio pubblicazione il _____

- non essendo pervenute richieste di invio al controllo.
- non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva altra deliberazione.

IL FUNZIONARIO INCARICATO
(DELLA CIOPPA Linda)

IL SEGRETARIO
(ACAMPORA dott. Raimondo)

La presente deliberazione è stata inviata al CO.RE.CO.:

- essendo pervenuta richiesta di controllo, ai sensi dell'art. 45, commi 2 o 4, della legge 8.6.1990, n. 142.
- su iniziativa del Consiglio Comunale o della Giunta Municipale, ai sensi dell'art. 45, comma 1, della legge 8.6.1990, n. 142.

li, _____

IL SEGRETARIO
(dott. Raimondo ACAMPORA)

COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO SEZ. DI CASERTA

Prot. n. 1313/I

li. 18.3.1996

Controllata senza rilievi, ai sensi dell'art. 46 della legge 8.6.1990 n. 142, nella seduta odierna, NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA VIGENTE IN
IL SEGRETARIO MATEUA E FANTUCCI IL SINDACO PIOVVEDENTI IN

APPROVAZIONE DEL MINISTERO DELLE FINANZE.

SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Acampora Raimondo)

Acampora

